

Parte Generale

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1. Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 (il "**D. Lgs. n. 231/2001**" o anche il "**Decreto**") il legislatore italiano – adeguandosi ad una serie di provvedimenti adottati a livello europeo – ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

Tale responsabilità si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l'illecito e, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, sorge qualora determinati reati (i "**Reati Presupposto**") vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in Italia o all'estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo (i "**Soggetti Apicali**");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto, i destinatari della disciplina in esame sono gli enti dotati di personalità giuridica, le società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, mentre risultano espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione dei Reati Presupposto, tramite l'esecuzione di un adeguato *risk assessment*, l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 (il "**Modello**") e l'istituzione di un organismo interno con autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare, apportando anche i necessari adeguamenti, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (l' "**OdV**" o l' "**Organismo**"), questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa (*ex art. 6 D. Lgs. n. 231/2001*).



1.2. I Reati Presupposto

I Reati Presupposto, dal cui compimento deriva la responsabilità dell'ente, sono gli illeciti tassativamente indicati nel D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i Reati Presupposto, attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto e suddivisi in 28 macrocategorie.

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D. Lgs. n. 75/2020]:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022];
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022];
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023];
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023];
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022];
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. n. 898/1986) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020].

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dai D. Lgs. nn. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]:

- documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);



- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021];
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021];
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021];
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021];
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019).

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. n. 69/2015]:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.) [articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. n. 62/2014, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della medesima L. n. 62/2014];
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);



- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR. n. 309/1990) [comma 7 bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016];
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. n. 203/1991);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della L. n. 110/1975 (art. 407, comma 2, lett. a, numero 5, c.p.p.).

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25, D. Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]:

- concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019];
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015];
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019];
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019];



- peculato (limitatamente al comma 1) (art. 314 c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020].

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. n. 125/2016]:

- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);



- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

7. Reati societari (art. 25 *ter*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017]:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.) [articolo aggiunto dalla L. n. 262/2005];
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019];
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019];
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);



- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis.1 c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018];
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.) [articolo introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015];
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018];
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);



- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. n. 342/1976);
- danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. n. 342/1976);
- sanzioni (art. 3 L. n. 422/1989);
- pentimento operoso (art. 5 D. Lgs. n. 625/1979);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater*) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021];
- pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.) [articolo aggiunto dall'art. 10 L. n. 38/2006];
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 21/2018];
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021].



11. Reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]:

- manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018 e dalla L. n. 238/2021];
- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021].

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 *quinquies* TUF) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018]:

- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]:

- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- omicidio colposo (art. 589 c.p.).

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021]:

- ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 195/2021];
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 195/2021];
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 195/2021];
- autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 195/2021].



15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 184/2021]:

- indebitto utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023].

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*.1 comma 2, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 184/2021].

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941);
- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a *bis*, L. n. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1, L. n. 633/1941);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis*, comma 2, L. n. 633/1941);



- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* L. n. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* L. n. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* L. n. 633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

19. Reati ambientali (art. 25 *undecies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]:

- disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);



- circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, art. 2, art. 3 *bis* e art. 6 L. n. 150/1992);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D. Lgs n. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs n. 152/2006);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs n. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018];
- sanzioni (art. 279 D. Lgs. n. 152/2006);
- inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. n. 202/2007);
- inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. n. 202/2007);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. n. 549/1993).

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017]:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 *bis*, D. Lgs. n. 286/1998);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998).



21. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018].

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]:

- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989);
- frodi in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989).

23. Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020].

24. Contrabbando (art. 25 sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);



- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis* DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *ter* DPR n. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* DPR n. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

25. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]:

- furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novese* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);



- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]:

- commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309/1990);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998);



- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43/1973);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.).

1.3. L'apparato sanzionatorio

Gli art. 9 e ss. del Decreto disciplinano il c.d. apparato sanzionatorio in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, prevedendo che possano essere irrogate sanzioni pecuniarie e/o sanzioni interdittive, che possa essere disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille¹ (l'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37) e possono variare da un minimo di Euro 25.822,00 ad un massimo di Euro 1.549.370,00. Ai fini della quantificazione del numero delle quote il Giudice deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'art. 12 del D. Lgs. n. 231/2001 individua una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Più nel dettaglio, vi sono due casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta della metà e la pena, comunque, non può essere superiore ad Euro 103.291,00:

¹ In materia di *market abuse*, l'art. 25 *sexies*, comma 2, D. Lgs. 231/2001 stabilisce che “*se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto*”.



- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricevuto un vantaggio o ha ricavato un vantaggio minimo, ovvero;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

A questi due primi casi si aggiungono altri due nei quali la riduzione della sanzione va da un terzo alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è efficacemente adoperato in tal senso; ovvero,
- è stato attuato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Infine, vi è un caso in cui la riduzione della sanzione va dalla metà a due terzi se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra, ovvero se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso, e
- è stato attuato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive, disciplinate agli artt. 13, 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001 possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da Soggetti Apicali, ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività, con conseguente sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della stessa;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;



- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata (che può variare da 3 (tre) mesi a 2 (due) anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal Giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di 2 (due) anni), qualora si verificano determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il Giudice, ai sensi dell'art. 15 del Decreto, può disporre – in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente – la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive, può venire irrogata una pena consistente nella reclusione da 6 (sei) mesi a 3 (tre) anni a carico di chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti alla stessa (art. 23 del Decreto). In tale caso, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 (duecento) a 600 (seicento) quote e la confisca del profitto. Il tutto, con la precisazione che, qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito dipendente da reato e vi siano fondati motivi e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate in via cautelare.



In aggiunta alle predette sanzioni, l'art. 19 del Decreto prevede che, nell'ipotesi di sentenza di condanna, venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, oltre che, nell'ipotesi di applicazione di una sanzione interdittiva, la pubblicazione della sentenza medesima. In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa qualora (i) l'ente abbia posto in essere le condotte riparatrici per come definite all'art. 17 D. Lgs. n. 231/2001 e (ii) ricorrano le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Infine, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, nell'ipotesi di delitti tentati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) vengono ridotte da un terzo alla metà e, nell'ipotesi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, non è passibile di responsabilità *ex D. Lgs. n. 231/2001*.

1.4. Il modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, l'ente non risponde dei reati commessi dai Soggetti Apicali qualora dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- di aver affidato ad un OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.



Per i reati commessi da soggetti non in posizione apicale l'ente è responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei Soggetti Apicali. In ogni caso, è esclusa l'omissione degli obblighi di direzione e vigilanza se, prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che gli enti, per soddisfare le già menzionate esigenze, possano adottare un Modello *“sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia”*, indicazioni che rappresentano un semplice quadro di riferimento che poi dovrà in ogni caso essere *“calato”* nella realtà concreta e, quindi, nelle dimensioni dell'ente e modulato in base alla specifica attività che svolge.

1.5. Le Linee Guida di Confindustria

Come già ricordato al precedente § 1.4., al fine di agevolare gli enti nell'attività di predisposizione del proprio Modello, l'art. 6, comma 3, del Decreto prevede che le associazioni di categoria possano elaborare apposite linee guida. In quest'ottica, Confindustria ha pubblicato le *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001”*, cui ci si è ispirati nella redazione del presente Modello. Tali linee guida possono essere riassunte nei seguenti principi fondamentali: (i) individuazione delle aree di rischio commissione dei Reati Presupposto; (ii) predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la realizzazione dei Reati Presupposto mediante la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione (i **“Protocolli”**), nonché mediante la documentazione dei controlli e la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio; (iii) individuazione di un OdV e degli obblighi di informazione da parte dell'OdV e verso l'OdV.

Gli elementi cardine del sistema di controllo delineato da Confindustria sono:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- i sistemi di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e sua formazione.



In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha predisposto una “*Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D. Lgs. n. 61/2002*”. Tale integrazione, nata con l’obiettivo di assicurare una sempre maggiore trasparenza delle procedure e dei processi interni agli enti ha richiesto:

- a) l’elaborazione di specifiche misure organizzative e procedurali – nell’ambito del modello già delineato dalle Linee Guida per i reati contro la Pubblica Amministrazione – atte a fornire ragionevole garanzia di prevenzione di questa tipologia di reati;
- b) la precisazione dei compiti principali dell’OdV per assicurare l’effettivo, efficace e continuo funzionamento del Modello.

Le suddette Linee Guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti, l’ultimo dei quali è stato pubblicato nel mese di giugno 2021. Tra le principali novità, si segnala l’opportunità di considerare l’adozione di un approccio integrato nella gestione dei rischi, con specifico approfondimento in materia di *compliance* fiscale.

2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di DOpla S.r.l.

Il Decreto non impone l’adozione di un Modello, tuttavia DOpla S.r.l. (la “**Società**” o anche “**DOpla**”) ha ritenuto indispensabile provvedere in tal senso per orientare l’operato dei soggetti che agiscono nell’interesse o a vantaggio della Società al rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza e, al contempo, per offrire un efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione di illeciti.

2.1. DOpla S.r.l.

DOpla è il principale operatore italiano nel comparto della produzione di stoviglie in plastica e contenitori monouso per alimenti. L’ampiezza dell’assortimento, il tasso di innovazione, la crescente presenza all’interno dei principali *retailer* della grande distribuzione organizzata con la maggior quota di mercato, ne fanno il *leader* indiscusso di mercato. *Partner* affidabile con un solido *know how*, nel settore *Private Label* rappresenta un punto di riferimento per i *player mass market* che desiderano migliorare ed ampliare i propri assortimenti. DOpla punta all’eccellenza



avvalendosi dei migliori fornitori e *partner* industriali che condividono identici valori.

Attraverso otto linee di prodotto che spaziano dalla plastica bianca e trasparente ai coordinati “*Colors e Party*”, per chiudere con la linea biodegradabile e *vending*, l’azienda copre tutti i segmenti nei mercati di riferimento.

Si dimostra inoltre attenta e veloce nell’interpretare i nuovi bisogni dei consumatori con un tasso di innovazione che supera il 20% sull’universo prodotti a catalogo.

DOpla si impegna a perseguire una politica che pone al centro delle proprie attività il cliente. La soddisfazione del cliente viene perseguita offrendo e adeguando tutti i processi alle sue particolari esigenze, implicite ed esplicite. Il successo di DOpla è basato sulla volontà di garantire prodotti e servizi affidabili, fidelizzando in questo modo i clienti e ottenendo un positivo ritorno di immagine presso altri potenziali clienti.

La missione aziendale si fonda sull’innovazione tecnologica, sulla ricerca di materiali e processi produttivi innovativi e sulla *partnership* con i clienti.

L’attenzione di DOpla inoltre viene indirizzata verso un continuo e attento rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema circostante per garantire processi produttivi ad inquinamento zero.

La ricerca e sviluppo di nuove metodologie, atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e l’igiene dei prodotti e del posto di lavoro, sono i tra i primari obiettivi che l’azienda persegue. La continua collaborazione con l’Università e gli investimenti in progetti di ricerca e sviluppo, permettono di perseguire e assicurare un continuo miglioramento delle *performance* aziendali.

L’impegno nei confronti dei clienti, si estende inoltre verso il raggiungimento di nuovi obiettivi volti a garantire, in modo uniforme, la sicurezza di tutta la catena dei fornitori, controllare i rischi e rafforzare la fiducia dei clienti stessi.

Viene inoltre garantito un costante adeguamento a tutte le nuove normative che regolano il comparto degli articoli monouso in plastica a contatto con gli alimenti, le quali risultano essere sempre in continuo aggiornamento mirando a mantenere alti gli *standard* di sicurezza dei prodotti. DOpla considera le risorse umane e la cultura aziendale come principali leve di vantaggio competitivo, riconoscendo ogni lavoratore come parte del “Capitale Umano” indispensabile per il miglioramento dei processi.



2.2. La governance e la struttura organizzativa di DOpla

Lo Statuto prevede che la Società possa essere alternativamente retta da:

- un amministratore unico; oppure,
- un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti, non superiore a 7 (sette) persone (il “CdA” o il “Consiglio”).

La nomina dei componenti dell’organo amministrativo, la determinazione del loro numero e la scelta del modello di amministrazione competono ai Soci ai sensi dell’art. 2479 c.c., tuttavia, l’amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano Soci. Non possono invece essere nominati componenti dell’organo amministrativo e, se nominati, decadono d’ufficio coloro che si trovano nelle situazioni previste dall’art. 2382 c.c.

I componenti dell’organo amministrativo, che sono in ogni caso rieleggibili, durano in carica per il periodo fissato all’atto di nomina (con scadenza in coincidenza dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio della loro permanenza in carica), in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino alla revoca o alle dimissioni.

L’organo amministrativo istituisce un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell’oggetto sociale, fatta eccezione:

- per le decisioni sulle materie riservate ai Soci dall’art. 2479 c.c.;
- per le decisioni sulle materie riservate ai Soci dallo Statuto;

e gestisce l’impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico; i suoi componenti, in particolare:

- apportano alla Società le specifiche professionalità di cui sono dotati;
- conoscono i compiti e le responsabilità della carica;
- agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l’obiettivo della creazione di valore per i Soci;
- accettano la carica solo quando ritengano di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società o enti;
- mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell’ufficio ricoperto.



L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo Statuto ai Soci è di competenza dell'organo amministrativo.

La decisione di fusione della Società ai sensi degli artt. 2505 e 2505 *bis* c.c., può essere adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

Resta inteso che, quando l'amministrazione della Società sia affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del CdA e del suo Presidente, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il CdA può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori delegati o un Comitato Esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione, anche se non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, c.c.

A uno o più componenti dell'organo amministrativo possono inoltre essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

- le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e, comunque, tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla Società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni di qualunque tipo ai fini fiscali e previdenziali, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'IVA nonché quelle di sostituto d'imposta;
- le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti in materia di riservatezza dei dati personali, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di tutti gli altri soggetti che entrino a contatto con la Società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;
- le funzioni inerenti all'applicazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, e così: adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che si ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di



evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità di edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, a tal fine effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

- le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della Società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera, alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

Al soggetto che sia delegato per l'esercizio delle funzioni sopra elencate spetta pertanto di eseguire i dovuti adempimenti e di esercitare tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare, l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

Quanto alla rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta, a seconda dell'organo scelto per l'amministrazione della Società:

- al Presidente del CdA, a chi rivesta la carica di Vicepresidente se nominato ed a quelli tra gli Amministratori ai quali il potere di rappresentanza sia stato delegato per singoli atti o categorie di atti dal CdA, in relazione a tali atti;
- all'Amministratore Unico.

L'organo amministrativo può nominare Direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

Quanto al controllo legale e alla revisione legale dei conti della Società, l'Assemblea nomina, quando previsto dalla Legge o sia stato deciso con delibera assembleare:

- il Revisore Legale, il quale svolge la funzione di revisione legale dei conti; oppure:



- il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale (composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti e presieduto dal membro effettivo, cui è attribuita la funzione di Presidente), i quali hanno funzioni di controllo della legalità degli atti societari e del rispetto del principio di corretta amministrazione e anche funzioni di revisione legale dei conti, salvo diversa decisione dei Soci in sede di nomina;
- è facoltà dell'Assemblea deliberare l'assoggettamento della Società a revisione volontaria. Quando la nomina dell'organo sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 c.c., con decisione dei Soci possono essere nominati un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale (composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti) oppure o anche un Revisore Legale. Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale che siano nominati non obbligatoriamente vigilano sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e possono:
 - compiere atti di ispezione e di controllo;
 - chiedere notizie agli Amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

In caso di nomina non obbligatoria del Sindaco Unico, del Collegio Sindacale o del Revisore Legale, ad essi si applicano, oltre che le norme dello Statuto, le norme di cui agli artt. 2397 e ss. c.c.

2.3. La scelta dalla Società e l'approccio metodologico adottato

Il processo di predisposizione e formalizzazione del Modello ha previsto le attività descritte nella seguente tabella.

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE
Analisi del quadro generale	Attraverso l'esame di Statuto, organigramma, deleghe di poteri e procure formalizzate, delibere del CdA o più in generale dell'organo amministrativo, disposizioni organizzative, procedure, transazioni e applicazioni del sistema informativo è stata chiarito il sistema di governo della Società.



Identificazione delle attività sensibili	Mediante l'analisi della documentazione aziendale sopra richiamata ed una serie di interviste sono state individuate le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto (le "Attività Sensibili").
Analisi e valutazione del rischio	Identificate le Attività Sensibili ed i relativi rischi è stata effettuata una valutazione qualitativa / quantitativa degli stessi alla luce delle prassi procedurali e delle misure preventive messe in atto dalla Società.
Identificazione delle azioni di miglioramento	Sulla base della situazione esistente così come sopra accertata, sono state individuate le opportune e/o necessarie azioni di miglioramento volte a ridurre i rischi ad un livello accettabile.
Redazione o aggiornamento dei documenti aziendali	In relazione ad ogni Attività Sensibile sono state descritte le misure preventive atte a prevenire la commissione dei Reati Presupposto, ovverosia i Protocolli.
Istituzione dell'OdV	Contestualmente all'adozione del Modello, sono stati designati i componenti dell'OdV. Le attività ed i requisiti dell'OdV sono descritti nel § 4. "Organismo di Vigilanza".
Introduzione di un sistema disciplinare	È stato adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (il "Sistema Disciplinare").



	Le sanzioni irrogabili, l'entità delle stesse ed il procedimento di applicazione sono descritti nel § 5. "Sistema Disciplinare".
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I passaggi seguiti nella predisposizione del Modello possono essere individuati come segue:

- 1) mappatura delle Attività Sensibili, con individuazione di possibili esempi di modalità di realizzazione dei Reati Presupposto (la "**Mappatura dei Rischi**");
- 2) previsione di specifici presidi di controllo a supporto dei processi da svolgersi nell'ambito delle Attività Sensibili, i c.d. Protocolli;
- 3) istituzione di un OdV con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione del Modello stesso;
- 4) adozione del Sistema Sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione delle sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni del Modello medesimo;
- 5) svolgimento di una specifica attività di informazione e formazione sul contenuto del Modello stesso.

2.4. Finalità del Modello

Come sopra rappresentato, anche se il Decreto non rende obbligatoria l'adozione di un Modello, la Società ha ritenuto imprescindibile provvedere in tal senso al fine di favorire un processo di sensibilizzazione di tutti quei soggetti che operano nell'interesse o a vantaggio di DOpla e che sono, in tal senso, tenuti ad operare secondo i principi di legalità, correttezza e trasparenza e, nondimeno, al fine di dotarsi di un efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

In altri termini, attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di Reato Presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di sanzioni (pecuniarie ed interdittive) anche a carico della Società;
- realizzare un'efficiente ed equilibrata riorganizzazione, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione,



ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione esterna e interna;

- consentire alla Società, tramite un sistema di presidi di controllo, i c.d. Protocolli e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di Reati Presupposto.

2.5. Destinatari

Sono da considerarsi destinatari del presente Modello tutti quei soggetti, che rivestono, all'interno della Società, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della Società medesima o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società e le persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali. Sono altresì da considerarsi Destinatari del presente Modello, tutti i soggetti che, pur non appartenendo a DOpla, intrattengono rapporti di qualsiasi natura con DOpla medesima.

A tal fine, il CdA o più in generale l'organo amministrativo, sentito, ove del caso, il Responsabile della funzione deputata alla gestione del personale, se presente, nonché eventuali altri soggetti operanti all'interno della Società alle cui strutture i contratti o i rapporti si riferiscono, determina preliminarmente le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati e la formazione degli stessi, secondo le modalità stabilite ai § 3.2. e 3.3. (i "**Destinatari**").

Nello svolgimento delle attività e funzioni di propria competenza i Destinatari tutti sono tenuti a tenere dei comportamenti in linea con il disposto delle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali ed europee, e con il disposto dello Statuto, del Codice Etico, per come infra definito, e del presente Modello, al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

2.6. Codice Etico e Modello

La Società si è dotata di un Codice Etico che le ha consentito di formalizzare l'insieme dei valori e dei principi generali di comportamento, riconosciuti e condivisi dalla stessa, che informano la propria attività ed i propri rapporti verso tutti i soggetti con cui entra in relazione per il



conseguimento del proprio oggetto sociale (il “Codice Etico”). La Società si impegna a garantire a tutti coloro che hanno relazioni con lei, siano essi dipendenti, clienti, fornitori o, in generale, parti interessate, che le attività di DOpla saranno svolte nella piena osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei dipendenti, azionisti, clienti, *partner* commerciali e finanziari.

Tali valori e principi devono altresì orientare l’operato dei Destinatari – che siano individui, organizzazioni o istituzioni il cui apporto concorre direttamente o indirettamente alla realizzazione della missione sociale della Società o che, comunque, hanno interesse alla sua implementazione e al suo perseguimento – in un’ottica di buon funzionamento, affidabilità e buona reputazione rispetto alla collettività.

Il Codice Etico costituisce uno strumento complementare al Modello e, al tempo stesso, è fondamentale in un’ottica di prevenzione dei Reati Presupposto *ex D. Lgs. 231/2001*. Infatti, i comportamenti non etici – ovvero quelle condotte che costituiscono violazione delle regole della civile convivenza e dei corretti rapporti sociali e commerciali – nello svolgimento delle attività compromettono il rapporto di fiducia tra le parti e possono favorire atteggiamenti illeciti.

3. Diffusione del Modello

Ai fini dell’attuazione e della concreta efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute da parte sia delle risorse già presenti, sia di quelle future, così come di ogni altro Destinatario, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso coinvolgimento nei processi sensibili.

3.1. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello

L’adozione del presente Modello è demandata al CdA o più in generale all’organo amministrativo, il quale dispone altresì dei poteri di integrare e modificare – mediante apposita delibera ed eventualmente anche su impulso dell’OdV – i documenti che costituiscono il Modello.

L’attività di aggiornamento, ossia integrazione e/o modifica, è volta a garantire l’adeguatezza e l’idoneità del Modello rispetto alla sua funzione preventiva. Spetta all’OdV la concreta verifica circa la necessità o comunque l’opportunità di procedere con l’aggiornamento del Modello,



facendosi promotore di tale esigenza con il CdA o più in generale dell'organo amministrativo (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b e art. 7, comma 4, lettera a del Decreto).

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato e integrato dal CdA, o più in generale dall'organo amministrativo, anche su proposta e previa consultazione dell'OdV, qualora siano intervenute:

- variazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto;
- significative modificazioni all'assetto interno di DOpla e/o delle modalità di svolgimento delle attività da parte della stessa;
- modifiche normative.

Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti del Modello devono essere sempre comunicati all'OdV.

3.2. Formazione ed informazione del personale in materia di D. Lgs. n. 231/2001

L'OdV promuove la conoscenza del Modello tra tutti i dipendenti della Società e programma la formazione del personale nello specifico ambito. A tal fine, l'OdV, direttamente o per il tramite di personale o di consulenti esterni, organizza percorsi formativi che devono essere differenziati in ragione delle funzioni svolte, delle deleghe attribuite e delle aree di rischio.

Più precisamente, la formazione e l'informazione del personale avviene con le seguenti modalità.

DESTINATARI	MODALITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società	<ul style="list-style-type: none">• Distribuzione del Modello con contestuale presa d'atto, ricevuta e sottoscrizione di impegno al rispetto dello stesso Modello.• Iscrizione ad un seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neoassunti e corsi di aggiornamento a seguito di



	<p>variazioni e/o integrazioni del medesimo Modello.</p> <ul style="list-style-type: none">• Informazione periodica tramite comunicazioni interne e/o di posta elettronica su aggiornamenti e/o argomenti correlati all'adozione del Modello.
Altro personale	<ul style="list-style-type: none">• Nota informativa interna e, per i neoassunti, informativa nella lettera di assunzione.• Informazione periodica tramite comunicazioni interne e/o di posta elettronica su aggiornamenti e/o argomenti correlati all'adozione del Modello.• Seminari formativi e di aggiornamento in relazione alla posizione ricoperta nelle aree aziendali sensibili identificate dal Modello.

3.3. Informazione ai terzi

I principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico sono applicabili, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

DOpla fornisce a tali soggetti terzi idonea informativa in merito all'adozione da parte della Società del Modello e del Codice Etico, invitandoli a prendere visione della relativa documentazione e accettarne i principi, i contenuti e le disposizioni. Nei confronti di collaboratori esterni o *partner* con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di *partnership* (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, *joint-venture*, ATI, consorzio) sono previste apposite clausole contrattuali che attribuiscono alla Società – nel caso di inosservanza dei principi etici o di violazione del Modello o del Codice Etico – la facoltà di risolvere automaticamente il



contratto/l'incarico mediante invio di lettera raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata, contenente una sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti tale inosservanza. L'esercizio del diritto di risolvere o sospendere l'esecuzione dei contratti potrà comportare oneri e costi in capo alla controparte che resteranno a carico di quest'ultima. La Società si riserverà altresì nei confronti della controparte il diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, scaturenti dalla violazione/inosservanza del Modello e del Codice Etico, nonché il diritto di essere manlevata e tenuta indenne dalla controparte medesima in relazione a qualsiasi azione o pretesa di terzi derivante o conseguente da tale inosservanza.

Infine, DOpla ha il diritto di richiedere a detti soggetti terzi di fornire autocertificazioni con le quali attestino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del D. Lgs. n. 231/2001.

4. Organismo di Vigilanza

L'OdV svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi di DOpla ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma aziendale. Si tratta di un organo che riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

La presente sezione definisce le responsabilità, la struttura organizzativa dell'OdV nonché le norme operative adottate allo scopo di:

- vigilare sull'applicazione del Modello;
- valutare l'adeguatezza del Modello;
- garantire l'aggiornamento del Modello.

4.1. Caratteristiche dell'OdV

L'OdV è nominato con delibera del CdA o dall'Amministratore Unico che ne determina il numero e la composizione. Il CdA o l'Amministratore Unico provvede ad informare ciascun interessato della nomina a componente dell'OdV invitandolo a comunicare l'accettazione della carica.

All'atto di nomina il CdA o l'Amministratore Unico stabilisce il compenso spettante ai componenti dell'OdV che non siano dipendenti della Società. Se non è nominato dal CdA o dall'Amministratore Unico e nell'ipotesi in cui non sia monocratico, l'OdV sceglie tra i suoi



componenti il Presidente.

Il Presidente dell'OdV, o comunque l'unico membro dell'OdV, convoca lo stesso OdV, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori regolando lo svolgimento delle relative adunanze.

Ciascun componente dell'OdV deve:

- avere competenze specifiche e qualificate in ambito legale o contabile o fiscale o in tema di sicurezza sul lavoro, *auditing* o controllo di gestione;
- conoscere l'organizzazione della Società ed i principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza che gli consentano di svolgere efficacemente i compiti affidatigli;
- garantire continuità d'azione nello svolgimento dei propri compiti.

Non può essere nominato membro dell'OdV, e se nominato decade:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito;
- chi è stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Sindaci;
- gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori e dei Sindaci delle società controllate da DOpla, delle società che controllano DOpla e di quelle sottoposte al comune controllo;
- chi sia coinvolto in attività operative ovvero sia partecipe di attività di gestione che possano ripercuotersi su aspetti strategici e finanziari della Società;
- chiunque, in generale, si trovi, per qualsiasi causa o motivo, in una situazione di conflitto di interessi con la Società.

4.2. Durata, revoca e rinuncia dell'OdV

Se il CdA o l'Amministratore Unico non dispone diversamente, l'OdV rimane in carica per un periodo di 3 (tre) anni dalla data della nomina sino alla riunione del CdA o più in generale dell'organo amministrativo, successiva alla scadenza dell'OdV, che provvede alla sua riconferma o sostituzione.



L'Organismo resta in carica per tutta la durata del mandato a prescindere dalla modifica della composizione del CdA o più in generale dell'organo amministrativo che l'ha nominato, fatto salvo il caso in cui il rinnovo del CdA o più in generale dell'organo amministrativo dipenda dal realizzarsi di fatti illeciti che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità della Società. In tal caso, il neoeletto CdA o il neoeletto Amministratore Unico provvederà a nominare un nuovo OdV.

A tutela dell'autonomia ed indipendenza dell'Organismo, eventuali modifiche alla sua struttura, ai suoi poteri e al suo funzionamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dal CdA con voto adeguatamente motivato ed all'unanimità dei presenti o dall'Amministratore Unico.

I componenti dell'OdV cessano dalla loro carica per scadenza del termine, rinuncia, decadenza, sopravvenuta incapacità, morte e revoca.

I componenti dell'OdV possono essere revocati solo per giusta causa con delibera adottata dal CdA o dall'Amministratore Unico, eventualmente sentito il parere del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico.

Costituisce giusta causa di revoca:

- un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV;
- una sentenza di condanna di DOpla, dalla quale risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- l'apertura di un procedimento penale con rinvio a giudizio a carico di un membro dell'OdV;
- la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità.

Il membro dell'OdV che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata al CdA o all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale o del Sindaco Unico. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti dell'OdV, o, in caso contrario, dal momento in cui si è ricostruita in seguito all'accettazione dei nuovi membri dello stesso OdV.

Qualora sia nominato membro dell'OdV un dipendente della Società, la cessazione del rapporto di lavoro con la Società stessa determina la contemporanea decadenza dall'incarico di componente dell'OdV.



Se nel corso dell'incarico vengono a mancare uno o più membri dell'OdV, il Presidente dell'OdV ne dà comunicazione al CdA o all'Amministratore Unico che provvede a sostituirli con propria deliberazione. I componenti così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se viene a mancare il Presidente dell'OdV, il membro più anziano dell'OdV informa di ciò il CdA o l'Amministratore Unico che adotta le delibere del caso. Se viene a cessare l'unico membro dell'OdV, il Presidente del CdA deve convocare il CdA affinché provveda con urgenza e comunque entro 45 (quarantacinque) giorni alla sua sostituzione.

4.3. Compiti dell'OdV

L'OdV:

- vigila costantemente sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigila costantemente sull'efficienza e sull'efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto;
- verifica discrezionalmente il rispetto dei Protocolli da parte dei Destinatari con specifico riferimento alle Attività Sensibili effettuando verifiche periodiche (anche a sorpresa) su specifiche operazioni o atti i cui risultati vengono riassunti in un'apposita relazione trasmessa agli organi sociali come in seguito meglio precisato;
- raccoglie e conserva in un apposito archivio, la cui consultazione è consentita ai soli membri dell'OdV, la documentazione e le informazioni acquisite nello svolgimento delle predette attività di controllo;
- accerta lo stato di aggiornamento del Modello segnalando al CdA o comunque all'Amministratore Unico le modifiche, revisioni e/o integrazioni del Modello che si dovessero eventualmente rendere necessarie in conseguenza di:
 - (i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - (ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa;
 - (iii) modifiche del quadro normativo di riferimento;
- promuove le iniziative necessarie alla diffusione della conoscenza ed alla comprensione del Modello;



- si assicura che sia predisposta dalle funzioni e/o dagli uffici competenti la documentazione organizzativa interna necessaria alla registrazione delle attività di controllo e verifica del funzionamento del Modello stesso;
- svolge periodicamente attività di *reporting* nei confronti del CdA o comunque dell'organo amministrativo così come indicato in appresso;
- gestisce i flussi informativi previsti da o verso l'OdV descritti nel prosieguo del presente Modello;
- segnala al CdA o all'Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Il CdA o l'Amministratore Unico è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dello stesso OdV, invero, la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello compete al CdA o all'Amministratore Unico.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'OdV può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – di tutte le strutture della Società nonché di consulenti esterni. A tal fine, l'OdV utilizza in piena autonomia, senza necessità di alcun preventivo consenso, le risorse finanziarie di anno in anno stanziate in suo favore dal CdA o dall'Amministratore Unico. In caso di necessità e urgenza, qualora per svolgere i propri compiti l'OdV abbisognasse di risorse ulteriori rispetto a quelle preventivate, l'OdV presenterà richiesta motivata al CdA o all'Amministratore Unico.

Fermo il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e i dati acquisiti (salvo il caso in cui la richiesta sia formulata da forze di polizia, autorità giudiziarie o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello Stato ovvero di prevenzione, accertamento o repressione di reati) l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

L'OdV adotta un Regolamento dell'Organismo volto a disciplinare le proprie attività.

4.4. Flussi informativi verso l'OdV

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV i fatti che integrano o possono integrare una violazione del Modello o dei Protocolli adottati dalla Società.

In particolare, devono essere comunicate all'OdV:



- le risultanze periodiche delle attività di controllo;
- le anomalie riscontrate nell'applicazione dei Protocolli;
- l'eventuale necessità di modificare i predetti Protocolli;
- le modifiche dell'attività produttiva che comportino l'insorgere di nuovi rischi;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali le competenti autorità procedano per le fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto;
- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dalle quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati Presupposto;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le predette ipotesi delittuose;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o altri soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'insieme dei dati, informazioni e *report* menzionati come flussi informativi verso l'OdV.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV e di avere come unico ed immediato destinatario delle stesse lo specifico organo a ciò preposto, le segnalazioni devono essere inviate alla seguente casella di posta elettronica dopla@giovanardilex.it.

Le segnalazioni sono valutate, in piena autonomia, dall'OdV il quale tiene in considerazione solo quelle che, ancorché redatte in forma anonima, contengono dati, fatti e informazioni sufficientemente circostanziati e dà avvio agli accertamenti del caso.

I membri dell'OdV (e i soggetti di cui si avvale l'OdV) devono mantenere il più stretto riserbo su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.

È vietata ogni forma di discriminazione, ritorsione o penalizzazione per chi effettui – in buona fede – le predette segnalazioni all'OdV.

Le segnalazioni e le informazioni sopra indicate sono conservate dall'OdV in banche dati su supporto informatico o cartaceo. L'accesso a tali dati è consentito ai componenti dell'OdV ed ai terzi, previo consenso, dello stesso OdV, salvo il caso di accesso per ordine di autorità.



4.5. Reporting dell'OdV

L'OdV aggiorna costantemente il CdA o l'Amministratore Unico.

Più precisamente, l'OdV riferisce al CdA o all'Amministratore Unico:

- semestralmente mediante una relazione nella quale sono riepilogate le attività di controllo e di verifica effettuate ed i risultati delle stesse;
- annualmente fornendo un piano delle attività programmate nell'anno successivo;
- ogni qualvolta vi sia la necessità di aggiornare il Modello e/o i Protocolli per rilevanti sopravvenute modifiche nell'assetto organizzativo e/o nel processo produttivo e/o nel quadro normativo di riferimento.

L'OdV ha cura di informare tempestivamente il CdA o l'Amministratore Unico di ogni violazione rilevante del Modello, che possa far supporre la commissione o il tentativo di commissione dei Reati Presupposto. Copia di tale comunicazione viene trasmessa dall'OdV anche al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico.

Il CdA/Amministratore Unico, l'Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale/Sindaco Unico hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, invitandolo a fornire informazioni in merito allo stato di attuazione delle proprie attività. Di tali incontri è redatto verbale che viene custodito dall'OdV e messo a disposizione dell'organo di volta in volta coinvolto.

5. Sistema disciplinare

- OMISSIS -